



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 DEL 17/05/2025

Oggetto	TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DECORO E SICUREZZA URBANA - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E DISCIPLINA PER LA VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.
---------	---

IL SINDACO

Premesso:

- che nella Città di Milazzo sono presenti numerosi pubblici esercizi e locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- che la presenza di tali locali, stante anche la particolare vocazione turistico-balneare, culturale e paesaggistica del territorio, attrae un rilevante numero di avventori che contribuiscono ad animare la c.d. movida;
- che molti locali, specialmente nei periodi più caldi, animano le serate anche e soprattutto al fine di attrarre più clienti con forme di spettacolo e/o di intrattenimento musicale;
- che insistono, altresì, sul territorio numerosi store automatici h24 per la vendita anche di bevande alcoliche;
- che le aree di maggior afflusso ed interesse per la movida sono quelle del centro urbano ed in particolare il perimetro via F. Crispi, via Medici, Piano Baele oltre alla zona di Piazza Duomo - via Cumbo Borgia;
- che altresì nel periodo estivo assume particolare rilevanza ai fini della movida il litorale del Tono ove insistono diversi lidi che nelle ore serali svolgono intrattenimento musicale quale attività accessoria o all'uopo autorizzata;

Considerato:

- che una delle cause di maggior disturbo per la quiete pubblica è rappresentata dall'inquinamento acustico per le emissioni sonore;
- che altresì la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sino a tarda notte, unitamente alle attività di intrattenimento musicale, può tradursi in risse ed atti di vandalismo, specie in zone altamente frequentate da avventori e passanti;

Preso Atto delle risultanze del tavolo prefettizio per l'ordine e la sicurezza tenutosi lo scorso 12/05/2025;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad una revisione del contenuto della precedente Ordinanza n. 20 del 30/06/2023, in linea con la richiesta di maggiore sicurezza e vivibilità da parte dei cittadini tenendo in debito conto uno sviluppo sano ed armonico con il buon vivere civile delle potenzialità turistiche del territorio;

Rilevato:

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che l'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione e che il territorio del Comune di Milazzo alla data odierna è sprovvisto di regolamento acustico, piano di zonizzazione, come previsto dall'art. 6 della Legge 26/10/1995 n. 447;

Richiamata, ai sensi del comma 5° dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, la competenza del Sindaco in ordine all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti “...in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...”;

Dato Atto che il D.Lgs. 59/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/1123/CE”, relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, “...all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale...alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano...”;

Sentito il Dirigente – Comandante della P.L.;

Visti:

- l'articolo 7 del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 7bis e l'art. 50, comma 5, ed art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della L. 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- il D.Lgs. 59/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/1123/CE”;
- la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20/10/1995; la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 01/03/1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e relative circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- il D.M. 16/03/1998;
- la Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;
- l'art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n.35;

Riconosciuta, pertanto, la necessità, urgenza ed indifferibilità di adottare apposita Ordinanza contingibile ed urgente atta a regolamentare le emissioni sonore nei pubblici esercizi, la vendita, somministrazione e consumo di alcolici e superalcolici, nel rispetto del superiore interesse di tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica;

ORDINA

1. agli esercizi di distribuzione automatica di bevande h24 che insistono sul territorio comunale, l'**interdizione** della distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore **20:30** alle ore **08:00** del giorno successivo;
2. agli esercizi di vicinato ed ai supermercati il divieto di vendita di superalcolici a partire dalle **20:30** sino alle **08:00** del giorno successivo in qualunque periodo dell'anno;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

3. ai pubblici esercizi, che lo svolgimento delle attività di trattenimento musicale previo rilascio di SCIA, ex art. 69 del TULPS, senza invito al ballo, sia svolto secondo le seguenti disposizioni:

- dal 01 giugno al 30 settembre:
 - nelle giornate di lunedì, mercoledì e domenica, dalle ore **17:30 con interruzione della musica alle ore 01:00** ed ulteriori 30 minuti di tolleranza per lo sgombero e chiusura al pubblico del locale senza vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici nel predetto periodo di tolleranza;
 - nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, dalle ore **17:30 con interruzione della musica alle ore 01:30** ed ulteriori 30 minuti di tolleranza per lo sgombero e chiusura al pubblico del locale senza vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici nel predetto periodo di tolleranza;
- dal 01 ottobre al 31 maggio:
 - nelle giornate di lunedì, mercoledì e domenica, l'attività di trattenimento è consentita sino alla mezz'ora antecedente l'orario di chiusura con divieto di vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore **01:30** e, ove più restrittivo, dalla mezz'ora antecedente la chiusura al pubblico;
 - nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, l'attività di trattenimento è consentita sino alla mezz'ora antecedente l'orario di chiusura con divieto di vendita e/o somministrazione di superalcolici dalle ore **01:00** ed alcolici dalle ore **01:30** e, ove più restrittivo, dalla mezz'ora antecedente l'orario di chiusura;

Nelle pertinenze esterne (tende, dehors, pedane, etc.), le attività sono consentite con le medesime modalità di cui ai precedenti punti nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di emissioni sonore e tutela della quiete pubblica.

All'interno dei pubblici esercizi è sempre consentita l'emissione di musica di sottofondo, **ad esclusione di esibizioni live o DJ set**, senza che tali emissioni rechino all'esterno disturbo alla quiete pubblica nei limiti di tolleranza previsti dalle norme.

Al fine di consentire agli uffici di organizzare e svolgere i necessari controlli, le SCIA ex art. 69 del TULPS, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno antecedente l'evento. **Ogni comunicazione tardiva non sarà presa in considerazione.** Gli uffici si riservano di valutare il diniego ove più eventi insistano in esercizi pubblici contigui, ovvero a distanza tale da poter comportare reciproco disturbo oltre il superamento dei limiti di emissione sonora assoluti e differenziali;

4. ai locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S., ex art. 68 del TULPS, è consentita l'organizzazione di serate danzanti dalle ore **17:30 con interruzione della musica alle ore 03:30** ed ulteriori 30 minuti di tolleranza per consentire lo sgombero del locale con divieto di vendita e/o somministrazione degli alcoli e superalcolici come segue:
- il lunedì, mercoledì e domenica, ore 2:45 per i superalcolici, ed ore 03:00 per gli alcolici;
 - il giovedì, venerdì e sabato, e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, ore 2:30 per i superalcolici, ed ore 2:45 per gli alcolici;
 - in generale, ove più restrittivo, il divieto di vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici dovrà avvenire rispettivamente mezz'ora e quarantacinque minuti prima del termine della serata di intrattenimento;
5. che, a partire dalle 19:30, la vendita di bevande da asporto di qualunque natura dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchieri monouso;
6. che, a partire dalle 23:00, sono vietati la vendita da asporto e/o il consumo all'aperto su spazio pubblico, fatti salvi gli spazi pertinenziali con relativi posti a sedere degli esercizi pubblici, di bevande alcoliche e superalcoliche;
7. che, in ogni caso, gli esercizi pubblici che operano somministrazione di alimenti e bevande, anche senza trattenimento musicale, dovranno cessare la somministrazione e/o vendita di alcolici e superalcolici trenta minuti prima della chiusura al pubblico;
8. che gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico provvedano a loro cura e spese a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell'atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere provvedendo alla pulizia prima della chiusura;

9. che gli esercenti che svolgono o intendano svolgere attività ex artt. 68 e 69 del TULPS, devono essere dotati di limitatore di emissioni sonore opportunamente tarato antimanomissione con relativa certificazione e, nei limiti delle possibilità e delle necessità, di appositi strumenti idonei alla misurazione delle emissioni sonore provvisti di taratura e certificazione;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è fissata in misura fissa, pari ad **euro 450,00**;
- fatte salve le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dai regolamenti comunali vigenti, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., che le violazioni della presente Ordinanza, in materia di emissioni sonore, sia all'aperto che al chiuso, vendita e/o somministrazione di alcolici e superalcolici, nel corso dell'anno solare comporta:
 - prima violazione accertata**: immediata inibizione della eventuale attività musicale in corso, sia all'interno che all'esterno del locale, con sospensione di ogni ulteriore attività programmata nei successivi 3 giorni decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7, con chiusura dell'esercizio;
 - seconda violazione accertata**: immediata inibizione della eventuale attività musicale in corso, sia all'interno che all'esterno del locale, con sospensione di ogni ulteriore attività programmata nei successivi 10 giorni decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione ed il sequestro della strumentazione musicale. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10, con chiusura dell'esercizio;
 - terza violazione accertata**: Trasmissione degli atti al SUAP e sospensione della licenza per mesi tre.
- che in caso di mancato pagamento delle sanzioni si procederà secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/81 e ss.mm.ii.;
- che ai fini della presente Ordinanza sono ritenuti responsabili in concorso, secondo le previsioni di cui all'art. 5 della L. 689/81 e ss.mm.ii., coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali, artigianale e/o di somministrazione;
- che sono fatte salve le sanzioni applicabili in violazione di ulteriori norme e regolamenti comunali;

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Milazzo per almeno 15 giorni consecutivi e diffusa attraverso gli ulteriori canali di informazione del Comune di Milazzo;
- trova immediata applicazione all'atto della pubblicazione;
- sia trasmessa per gli adempimenti di competenza, applicazione ed osservanza:
 - alla Prefettura di Messina;
 - al Commissariato di P.S. di Milazzo;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
 - al Comando della Polizia Locale della Città di Milazzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Catania, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n.104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giacomo Villari
(sottoscritto con firma elettronica)

Il Sindaco
giuseppe midili / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)